



COMUNE DI RIVA DI SOLTO

SETTORE TRIBUTI

Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 2017

Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - con applicazione a decorrere dall'anno 2014.

La IUC è suddivisa in n. 3 componenti che sono :-TA.RI. - I.M.U. e TA.SI.

Per quanto riguarda la **TA.RI.** (Tassa Rifiuti) si informa che il Comune recapiterà gli avvisi di pagamento completi dei moduli di versamento e che le nuove scadenze sono:

- RATA 1 "ACCONTO" il 31 LUGLIO 2017
- RATA 2 "SALDO" il 31 DICEMBRE 2017.

In merito all'**I.M.U.** il Comune di Riva di Solto, con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 17.03.2017, ha CONFERMATO per l'anno 2017 le seguenti ALIQUOTE e DETRAZIONI:

- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE - Cat. A/1, A/8 e A/9 (cat. di "LUSSO") e relative pertinenze: **0,55 per cento**
- ALIQUOTA altre fattispecie imponibili: **0,95 per cento**
- ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 -A/3 -A/4 - A/5 - A/6 e A/7) E PERTINENZE (cat. C/2 - C/6 e C/7) **ESENTI**

SOGGETTI PASSIVI	Per Soggetti passivi si intendono i proprietari di immobili (fabbricati - terreni agricoli - aree fabbricabili) e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.
ABITAZIONE PRINCIPALE	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
DETRAZIONI: DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
PERTINENZE	Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. L'aliquota prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.



COMUNE DI RIVA DI SOLTO

SETTORE TRIBUTI

Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

BASE IMPONIBILE

FABBRICATI	La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale. I nuovi coefficienti sono:
160	Fabbricati classificati nella categoria catastale A (escluso A/10) e C/2-C/6-C/7
140	Fabbricati classificati nella categoria catastale B e C/3-C/4-C/5
80	Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5
65	Fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)
55	Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
AREE FABBRICABILI	La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Delibera di C. C. n.6 del 07-04-2015)
IMMOBILI STORICI -ARTISTICI IMMOBILI INAGIBILI e INABITABILI	La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale come sopra specificato. <u>In presenza dei requisiti richiesti</u> , l'I.M.U. è dovuta nella misura del 50%.
“ BENI MERCE ”	A decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dall'Imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
ANZIANI E DISABILI	Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
SEPARAZIONE O DIVORZIO	In caso di abitazione assegnata in sede di separazione o di divorzio al coniuge non titolare di diritti reali su di essa, ai soli fini dell'I.M.U., il coniuge assegnatario si considera titolare del diritto di abitazione. Ne consegue che l'unico soggetto che deve effettuare il versamento è il coniuge assegnatario dell'abitazione.
RESIDENTI ALL'ESTERO	A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.



COMUNE DI RIVA DI SOLTO

SETTORE TRIBUTI

Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTE ENTRO IL 1° GRADO (Genitori/figlio)	La base imponibile è ridotta del 50 per cento (50%) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il <u>contratto sia registrato</u> e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di Dichiarazione IMU -
CONTRATTI D'AFFITTO A CANONE CONCORDATO (come da accordi locali)	Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98, n. 431, in presenza dei requisiti richiesti, l'imposta è ridotta al 75 per cento.

VERSAMENTI

MODALITA' F24 - gratuito - c/o qualsiasi sportello bancario e postale	Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E 12.04.2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24. I Codici Tributo sono distinti per il COMUNE e per lo STATO. Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 21.05.2013 i codici tributi sono stati aggiornati.
--	---

CODICI TRIBUTO - COMUNE
3912 - Abitazione principale e pertinenze
3916 - Aree fabbricabili
3918 - Altri fabbricati
3923 - Interessi da Accertamento
3924 - Sanzioni da Accertamento
3930 - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - incremento

CODICI TRIBUTO - STATO
3925 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"

L'imposta dovuta è interamente a favore del Comune AD ECCEZIONE per quella dovuta su fabbricati del gruppo catastale D che è a favore dello Stato nella misura determinata con aliquota ministeriale (0,76%) - COD. 3925 - ed a favore del Comune per la differenza (0,9% - 0,76% = 0,14%) - COD. 3930.

TERMINI - SCADENZE	Il versamento può essere effettuato in rate e alle seguenti scadenze:
16 GIUGNO 2017	➤ ACCONTO pari al 50% dell'imposta dovuta; ➤ Unica soluzione.
16 DICEMBRE 2017	SALDO a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta.



COMUNE DI RIVA DI SOLTO

SETTORE TRIBUTI

Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

IMPORTO MINIMO	Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento I.M.U. l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
-----------------------	--

Nulla cambia in merito alla **T.A.S.I. si deve** solo:

- Per l' Abitazione Principale **Cat. A/1 - A/8 - A/9 (cat. di "LUSSO")**
e relative pertinenze (cat. C/2 - C/6 e C/7) **0,5 per mille**
- Per tutte le restanti fattispecie di immobili **0 per mille**

SOGGETTI PASSIVI	La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria per ciascun annualità di imposizione.
PROPRIETARI	
OCCUPANTI	Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; La restante parte pari al 80 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
ABITAZIONE PRINCIPALE	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
PERTINENZE	Per la definizione di pertinenze dell'abitazione principale si conferma la normativa prevista per l'applicazione dell' I.M.U. L'aliquota prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.
RESIDENTI ALL'ESTERO	Si conferma quanto previsto per I.M.U.
BASE IMPONIBILE	La base imponibile è quella prevista per l'applicazione della I.M.U. - di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI RIVA DI SOLTO

SETTORE TRIBUTI

Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

VERSAMENTI

MODALITA' F24 - gratuito - c/o qualsiasi sportello bancario e postale	Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 45/E aprile 2014 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24.
---	--

CODICI TRIBUTO
3958 - Abitazione principale e pertinenze
3962 - Interessi
3963 - Sanzioni

SCADENZE	Si conferma quanto previsto per I.M.U.
-----------------	--

DICHIARAZIONI

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello da approvarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

30 GIUGNO 2017	DICHIARAZIONE PER ANNO DI IMPOSTA 2016 - IUC -
30 GIUGNO 2018	DICHIARAZIONE PER ANNO DI IMPOSTA 2017 - IUC -

Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Maria Giuseppa Fazio

Riva di Solto, 19 MAGGIO 2017

Infoline : 035-985100

Sito web: www.comune.rivadisolto.bg.it

e.mail: protocollo@comune.rivadisolto.bg.it